CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA 2

Oggetto: Sospensione del procedimento di cancellazione d'ufficio di n.2 società di persone. Art.40 del D.L. n.76/2020 e Art.3, comma 3, del D.P.R. n.247/2004.

LA DIRIGENTE
IN QUALITA' DI CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

VISTI:

- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001, successive modificazioni, ed in particolare l'art. 4 in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, recante "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, recante "Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale", che ha istituito la "Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata", avente sede legale in Potenza al Corso XVIII agosto 34 e sede secondaria in Matera alla Via Lucana 82;
- la determinazione Presidenziale n.2 del 22 ottobre 2018, ratificata con successivo provvedimento della Giunta camerale n. 4 del 4 dicembre 2018, con cui la sottoscritta è stata nominata Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Basilicata;
- la deliberazione n. 4 del Consiglio del 9 aprile 2024 avente ad oggetto "Insediamento del Consiglio ed elezione del Presidente della Camera di commercio della Basilicata";
- lo Statuto della Camera di Commercio della Basilicata approvato dal Consiglio con delibera n. 8 del 17.01.2018 e modificato con delibere consiliari n. 16 del 15.10.2020, n. 22 del 21.12.2020 e n. 3 del 29.03.2023;
- il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta con provvedimento n. 13 dell'11 gennaio 2019 e modificato con provvedimento n. 38 del 28.06.2024;

- la deliberazione della Giunta n. 46 del 18 giugno 2025, con cui si è proceduto all'individuazione e definizione delle Aree dirigenziali della Camera di commercio della Basilicata;

- la deliberazione del Consiglio n. 15 del 30 ottobre 2024 in materia di programmazione di mandato;

- la deliberazione del Consiglio n. 8 del 30 ottobre 2025 di approvazione della Relazione previsionale e programmatica 2026;

DATO ATTO che, ai sensi del sopracitato D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, nonché delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente, l'adozione del presente provvedimento compete alla sottoscritta Dirigente d'Area, giusta la citata deliberazione della Giunta n. 46 del 18/06/2025;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 3 del D.P.R. 247/2004 prevede che si procede alla cancellazione delle società semplici, delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice quando l'ufficio del registro delle imprese accerta una delle condizioni di seguito riportate: a) irreperibilità presso la sede legale; b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi; c) mancanza del codice fiscale; d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel temine di sei mesi; e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita;

- la Circolare MISE n. 3665/C del 14 giugno 2005 prevede che la condizione del "mancato compimento di atti di gestione" possa ritenersi accertata in concomitanza delle seguenti condizioni: 1) mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni; 2) assenza/chiusura negli ultimi tre anni di partita IVA, assenza di denunce IVA, mancata registrazione ai fini IVA di redditi imponibili; 3) mancata iscrizione negli ultimi tre anni di domande inerenti all'impresa;

- la normativa sopra riportata prevede che l'ufficio del registro delle imprese che rileva una delle circostanze indicate avvia il procedimento di cancellazione d'ufficio dell'impresa mediante invio di PEC o, in caso di mancanza di PEC, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'imprenditore e che tale comunicazione va inviata alla residenza anagrafica dell'imprenditore e che i procedimenti di cancellazione vengono portati a conoscenza, contestualmente alla trasmissione delle comunicazioni di avvio del procedimento, mediante pubblicazione all'albo camerale online dell'avviso di avvio di tali procedimenti, comprensivo di un elenco dei procedimenti avviati;

- l'art. 40 del D.L. n.76/2020 al comma 1 dispone che il Conservatore verifica, nell'ipotesi della cancellazione delle società di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247;

- l'art. 40 sopracitato dispone - con riferimento alla procedura di cancellazione d'ufficio delle società di capitali- che sia accertata, quale condizione per poter dar luogo all'adozione del provvedimento di cancellazione senza liquidazione, la mancanza, in generale, di beni iscritti in pubblici registri;

- la nota n.4 del 30/11/2021, con la quale il Conservatore del Registro Imprese della Camera di Commercio della Basilicata ha disposto le modalità di notifica degli atti e dei provvedimenti di cancellazione d'ufficio di imprese e società prive di domicilio digitale valido e attivo;

- la successiva nota n.3/2022, con la quale il Conservatore del Registro Imprese della Camera di Commercio della Basilicata ha disposto i termini e le modalità di notifica nell'ambito dei procedimenti di cancellazione d'ufficio;

- il comma 1 dell'art.40 del D.L. 16 luglio 2020 n.76, convertito nella Legge n.120/2020, indica che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal DPR n.247/2004 debba essere disposto con determinazione del Conservatore del registro delle imprese;

- lo stesso art. 40 sopra indicato al comma 6 prevede che "ogni determinazione del Conservatore del registro delle imprese è comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione" e al comma 7 che "contro la determinazione del Conservatore l'interessato può ricorrere entro 15 giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese";

PRESO ATTO che, con nota n.21231 del 23/07/2026, è stato avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio, tra le altre, delle seguenti imprese:

N.	Prov.	REA	Codice Fiscale	Denominazione
1	PZ	119782	01582550768	FORNITALIA DI PERNA AGOSTINA & C. S.A.S.
2	PZ	122198	01620160760	GRUPPO LODIGIANI S.N.C. DI PICIULO DONATO & C. S.N.C.

VERIFICATO che:

- l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio è stato comunicato nel rispetto delle modalità previste all'art. 8 della legge n.241/90, con assegnazione di un termine di 30 giorni o di 45 giorni per le imprese prive di domicilio digitale, durante i quali sarebbe stato possibile far pervenire ogni utile osservazione, eventualmente corredata da documenti;

- nel patrimonio delle società, sono risultati presenti nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) beni mobili registrati, come emerge dalla risposta fornita dall'ACI territoriale (nota acquisita agli atti con numero protocollo 24581/E del 11/09/2026);

- il procedimento di cancellazione d'ufficio si è svolto nel rispetto dei termini e modalità di notifica disposte dal Conservatore del Registro delle Imprese nella nota n.3/2022

DATO ATTO che l'accertata presenza di beni mobili registrati (veicoli) e di quote detenute presso altre società giustifica la sospensione del procedimento, imponendo di estendere cautelativamente alle società di persone la medesima disciplina imposta dal legislatore all'art. 40 del D.L. n. 76/2020 in tema di società di capitali;

CONSIDERATO CHE la sussistenza di un residuo patrimoniale accertato (siano essi beni immobili, beni mobili registrati o partecipazioni in altre società) osta alla mera cancellazione d'ufficio dell'ente, determinando la sospensione del procedimento per la necessità di procedere alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese solo previo svolgimento di una formale procedura di liquidazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento risulta approvato, in qualità di responsabile del procedimento, dal Responsabile del Servizio n.3 “Registro Imprese e Anagrafe”;

Alla luce della normativa riportata e vigente

DETERMINA

1. di disporre la sospensione del procedimento di cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese delle seguenti società di persone:

N.	Prov.	REA	Codice Fiscale	Denominazione
1	PZ	119782	01582550768	FORNITALIA DI PERNA AGOSTINA & C. S.A.S.
2	PZ	122198	01620160760	GRUPPO LODIGIANI S.N.C. DI PICIULO DONATO & C. S.N.C.

2. di trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi del comma 1 dell’Art.40 del D.L. 76/2020 e dell’art.3, comma 3, del D.P.R. 247/2004;

3. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al Giudice del Registro entro 15 giorni dall’avvenuta comunicazione di cui al punto precedente;

4. di procedere all’annotazione in visura camerale della sospensione del procedimento di cancellazione.

Il Conservatore
del Registro delle Imprese
Avv. Caterina Famularo

Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.. Ove stampato, ai sensi dell’art. 3 bis commi 4 bis, 4 ter e 4 quater del suddetto Codice, lo stesso riproduce in copia l’originale informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso la Camera di Commercio della Basilicata.
L’indicazione a stampa del soggetto firmatario responsabile dell’atto rende il documento cartaceo con piena validità legale, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del d. lgs. 39 del 12 dicembre 1993.